

Class: 14.v, 19/001/001/001.sfa, 001.arm, 44/2025C/001.frc, 001.arm

Organismo Pagatore
ARPEA
Via Bogino 23- Torino

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 134

Aggiornamento articoli I.O. n. 131 del 20/05/2025

Ai Produttori interessati

**Ai Centri di Assistenza Agricola
LORO SEDI**

OGGETTO: DOMANDA UNICA 2025 - Regolamento (UE) 2021/2116 e Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e s.m.i. – Aggiornamento articoli 2.2 (NORMATIVA NAZIONALE), 8.1 (PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA), TERMINE ULTIMO DOMANDE DI TRASFERIMENTO TITOLI 2025, 12.5 (ECOSHEMA 5 LIVELLO 2) e 13.5 (SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER SUPERFICIE) delle Istruzioni Operative n. 131 del 20/05/2025.

**Il Dirigente dell'Area
Tecnica**

ed Autorizzazione

Fabrizio Stranda

*sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art.21 del d.lgs. 82/2005*

**DOMANDA UNICA 2025 - Regolamento (UE) 2021/2116 e
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 e s.m.i. –
Aggiornamento articoli 2.2 (NORMATIVA NAZIONALE), 8.1
(PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA), TERMINE ULTIMO
DOMANDE DI TRASFERIMENTO TITOLI 2025, 12.5
(ECOSHEMA 5 LIVELLO 2) e 13.5 (SOSTEGNO ACCOPPIATO
AL REDDITO PER SUPERFICIE) delle Istruzioni Operative n.
131 del 20/05/2025.**

Sommario

2.2	NORMATIVA NAZIONALE.....	4
8.1	PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	4
	<u>TERMINE ULTIMO DOMANDE DI TRASFERIMENTO TITOLI 2025.....</u>	5
12.5	ECOSHEMA 5 - PAGAMENTO PER MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI (art. 21 del D.M.23/12/2022 n. 660087)	5
	<u>ECOSHEMA 5 LIVELLO 2</u>	5
13.5	SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER SUPERFICIE	8

2.2 NORMATIVA NAZIONALE

Decreto MASAF del 13 giugno 2025 n. 268613: *Termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica agricola comune per l'anno 2025;*

Circolare AGEA n. 48390 del 16 giugno 2025: *proroga i termini per la presentazione della Domanda Unifica e dei trasferimenti titoli per la campagna 2025.*

8.1 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (UE) 2021/2116, l'OP rende disponibile al richiedente o al suo delegato la domanda precompilata, basata sull'Anagrafe e sul Fascicolo Aziendale, contenente le informazioni necessarie per consentirgli di presentare una domanda di aiuto e potrà, se del caso, integrarla o modificarla. Gli Stati membri garantiscono parità di trattamento ai beneficiari che sono soggetti a un sistema di domanda automatica di cui all'articolo 65, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2116.

Domanda iniziale: ai sensi dell'art. 1 comma 1 del DM MASAF del 13 giugno 2025 prot. n. 268613, per l'anno di domanda 2025, il termine per la presentazione della domanda unica di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022 è **posticipato al 15 luglio 2025**.

Domanda di modifica ai sensi dell'art 7 del Reg (UE) n. 2022/1173, dell'art 1 comma 3 del DM 13 maggio 2025 n. 210400, dell'art. 1 comma 1 del DM MASAF del 13 giugno 2025 prot. n. 268613 e della Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 0048390 del 16/06/2025 può essere presentata dall'agricoltore ad ARPEA entro **l'11 agosto 2025**.

Ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023, le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili rispetto al termine previsto del 15 luglio 2025. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza, viene decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo. Le domande di modifica delle domande iniziali presentate oltre l'11 agosto 2025 sono irricevibili (il 9 agosto è sabato - le scadenze di sabato o in un giorno festivo sono prorogate al primo giorno feriale successivo).

Presentazione tardiva della domanda unica ai sensi del reg. (UE) 2021/2115 e ai sensi dell'articolo 5 del Decreto Legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili rispetto al termine previsto del 15 luglio 2025. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato la domanda entro il prefissato termine di scadenza, viene decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo. **Le domande iniziali presentate oltre l'11 agosto 2025 sono irricevibili** (il 9 agosto è sabato e le scadenze di sabato o in un giorno festivo sono prorogate al primo giorno feriale successivo).

In caso di richiesta di **accesso alla riserva nazionale** per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, l'importo corrispondente al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto è decurtato per un importo pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

TERMINE ULTIMO DOMANDE DI TRASFERIMENTO TITOLI 2025

Con riferimento a quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 38431 del 13 maggio 2025 e n. 39030 del 14.05.2025 il **termine ultimo per la presentazione delle domande di trasferimento titoli a valere per la campagna 2025 è l'11 agosto 2025**, tenuto conto dell'articolo 3, paragrafo 3 del Regolamento (CEE, EURATOM) n. 1182/71 del Consiglio.

Le domande pervenute oltre la suddetta scadenza sono irricevibili.

12.5 ECOSCHEMA 5 - PAGAMENTO PER MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI (art. 21 del D.M.23/12/2022 n. 660087)

ECOSCHEMA 5 LIVELLO 2

Per la campagna 2025 l'intervento dell'eco-schema 5, livello 2 rimane sostanzialmente quello già applicato nella campagna 2023. Al riguardo si richiamano i commi 4 e ss. dell'art. 2 del DM 28 giugno 2024, n. 289235.

Inoltre, si rammenta che a partire dalla campagna 2025, per ottemperare agli impegni del livello 2, la copertura con piante di interesse apistico a perdere deve essere realizzata tramite semina di semente certificata. **Non saranno quindi più ammesse superfici a premio con copertura spontanea di piante di interesse apistico (nettarifere e pollinifere).**

Le informazioni che certificano l'utilizzo di seme certificato devono essere presenti nel fascicolo aziendale ed in fase di presentazione della domanda vi è l'obbligo di inserire i quantitativi utilizzati per le specie/varietà presenti nel miscuglio.

Le indicazioni sono assolute dalla presenza, nei documenti fiscali, delle seguenti informazioni minime:

- specie;
- varietà;
- quantità, avendo cura di evidenziare in chiaro l'unità di misura con cui viene indicata la quantità. (misura di peso o quantità di semi);

In assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto, ddt di trasporto o documenti fiscali) vi è l'obbligo di mettere a disposizione i cartellini varietali.

Successivamente alla presentazione della domanda, su richiesta di ARPEA, il produttore, attraverso il proprio CAA di rappresentanza e/o in autonomia, è tenuto a consegnare la documentazione richiesta con la tempistica fissata. Senza tale documentazione, non sarà possibile effettuare una istruttoria puntuale ed adeguata, rendendo non ammissibile il premio richiesto.

Il pagamento del livello 2, per le superfici a seminativo, è cumulabile con il pagamento per i sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (eco-schema 4).

Il pagamento del livello 2, per le superfici arboree, non è cumulabile con l'eco-schema per l'inerbimento delle colture arboree (eco-schema 2).

Nella domanda deve essere compilato il QUADRO E5 -SUPERFICI PER LE RICHIESTE DI PD 05 - ES 5 - ECO-SCHEMA 5 MISURE SPECIFICHE PER GLI IMPOLLINATORI ai sensi dell'art. 2 del DM 28 giugno 2024 n. 289235 di modifica dell'art. 21 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 indicando le superfici relative alla impollinazione, dettagliate della domanda, e distinte tra:

- ES5.LIV2.1 - Superficie con colture arboree, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta relativa a colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 oggetto di impegno;
- ES5.LIV2.2 Superficie con colture arboree, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta relativa a colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 situata nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) oggetto di impegno;
- ES5.LIV2.3 Superficie con colture arboree, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta relativa a colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 situata nelle zone Natura 2000 oggetto di impegno.

Sulle superfici sopraindicate l'agricoltore assume l'impegno di:

- a) mantenere su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, la copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere) seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole). Pertanto, tali limiti previsti dal DM 23.12.2022 n. 660087 devono essere delimitati graficamente, in fase di presentazione della richiesta di aiuto;
 - b) non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
 - c) non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
 - d) non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.
- ES5.LIV2.4 - Superficie a seminativo con colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 oggetto di impegno;
 - ES5.LIV2.5 Superficie a seminativo con colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 situata nelle Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN) oggetto di impegno;
 - ES5.LIV2.6 Superficie a seminativo con colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 situata nelle zone Natura 2000 oggetto di impegno.

Sulle superfici sopraindicate l'agricoltore assume l'impegno di:

- a) mantenere, nell'anno di domanda, la copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere), seminate su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, e una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- b) non eseguire operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- c) fino al completamento della fioritura a non utilizzare diserbanti chimici ed altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.

È sempre possibile ridefinire la parcella predisposta o deselezionare per intero una o più parcelle predisposte automaticamente.

Il pagamento è concesso come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto d'impegno.

Per accedere al pagamento di ECO-5 è condizione necessaria avere il diritto al Sostegno di Base al Reddito per la Sostenibilità (BISS). Qualora non si riceva il pagamento per il sostegno di base al reddito (titoli), risulterà conseguentemente non ammissibile il pagamento complementare per l'eco-schema 5.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico e con il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento, mentre non è cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree.

L'art. 2, commi 5 e 9, del DM 28 giugno 2024, n.289235 stabiliscono rispettivamente quanto di seguito specificato:

- a) "sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti; le Regioni e Province autonome trasmettono i pertinenti provvedimenti delle competenti Autorità fitosanitarie ad AGEA Coordinamento, nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli";
- b) "Per il livello 2, con riferimento al comma 4, lettera b) e al comma 6, lettera d), del presente articolo, in presenza di disposizioni, adottate dalle Regioni e Province autonome e altri Enti competenti, mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio, i beneficiari interessati devono comunicare tempestivamente fornendo le indicazioni circa la tipologia e la superficie interessata dall'azione intrapresa".

13.5 SOSTEGNO ACCOPPIATO AL REDDITO PER SUPERFICIE

Gli articoli 26-33 del DM 23 dicembre 2022, n. 660087 stabiliscono che dalla campagna 2024 per i premi frumento duro, girasole e colza, riso, pomodoro e soia il beneficiario che richiede il premio accoppiato è tenuto ad utilizzare sementi certificate delle categorie pre-base, base o della categoria certificata di prima e seconda riproduzione e, per la coltivazione di barbabietola da zucchero, sementi della categoria base o della categoria certificata di prima e seconda riproduzione nonché, per la coltivazione di pomodoro da trasformazione, di materiale di propagazione certificato, appartenenti a varietà iscritte nei registri delle varietà o nel catalogo Comune europeo.

La quantità minima di semente è stata stabilita dal Decreto Direttoriale del 22 maggio 2024, prot. 229362 che modifica il Decreto ministeriale 27 settembre 2023 avente oggetto: “Modifica del Decreto ministeriale 27 settembre 2023 per quanto concerne i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027”.

Quantitativi di cui al D.D. MASAF n. 229362 del 22 maggio 2024:

	kg seme/ettaro di superficie
Frumento duro	180
Girasole	3 (corrispondente a 55.000 semi per ettaro)
Colza	2 (corrispondente a 450.000 semi per ettaro)
Riso ibridi	30
Riso varietà HP	40
Riso varietà Provisia®	100
Riso varietà Yume	120
Riso tutte le varietà di riso diverse dalle precedenti	160
Barbabietola da zucchero seme nudo	1,6 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
Barbabietola da zucchero seme confettato	4 (corrispondente a 100.000 semi per ettaro)
Soia primo raccolto	70 (corrispondente a 450.000 semi per ettaro)
Soia secondo raccolto	85 (corrispondente a 500.000 semi per ettaro)
	n° piantine/ettaro di superficie
Pomodoro da trasformazione	25.000

La Circolare n. 55836 del 15 luglio 2024, –Eco-schema 1 - proroga dichiarazione integrativa e chiarimenti sementi, chiarisce il metodo di calcolo per individuare il quantitativo di KG/seme a partire dal numero di semi.

I DM attuativi degli interventi del sostegno accoppiato prevedono dei quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate che devono essere utilizzati.

Con riferimento alle semine di precisione (girasole, colza, soia, barbabietole da zucchero) il decreto fissa un quantitativo di seme in kg e numero di semi.

Pertanto, qualora la documentazione fiscale riporti unicamente il numero di semi, **al fine di**

individuare il corrispondente valore in kg, si dovrà procedere ad una proporzione matematica facendo ricorso ai valori tabellari indicati nel citato DM come **da esempio** che segue per il girasole:

Valore tabellare DM 239362 del 22.05.2024 per il girasole

55.000 semi = 3 kg

55.000 semi / 3 kg = 18.333 semi/kg

3: 55.000 = numero semi totali desunti dalle confezioni: X

$X = 3 * \text{numero di semi totali desunto dalle confezioni} / 55.000$

Esempio pratico:

- *numero totale di semi di girasole: 495.000*
- *operazione: $495.000 * 3 / 55.000 = 27 \text{ kg di semi di girasole}$*
- *risultato: 27 kg di semi di girasole (corrispondenti a 495.000 semi)*

Per le specifiche riguardanti la documentazione probante l'utilizzo di sementi certificate/materiale di propagazione certificato, detenuta nel fascicolo aziendale, si faccia riferimento alle Circolari Agea n. 0076310 del 16/10/2023, n. 21371 del 14/03/2024, n. 0052656 del 01/07/2024 e ss.mm.ii.

Per informazioni specifiche riguardanti la documentazione probante l'utilizzo di sementi certificate/materiale di propagazione certificato, detenuta nel fascicolo aziendale, si faccia riferimento alle Circolari Agea n. 0076310 del 16/10/2023, e n. 21371 del 14/03/2024 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda frumento duro, girasole, colza, riso, barbabietola da zucchero e soia, la prova dell'utilizzo di seme certificato è assolta dalla presenza, nei documenti fiscali, delle seguenti informazioni minime:

- specie;
- varietà;
- n° di partita (comprensivo del lotto);
- categoria;
- quantità, avendo cura di evidenziare in chiaro l'unità di misura con cui viene indicata la quantità. (misura di peso o - solo in caso di girasole, colza, barbabietola, soia - quantità di semi);

Per i sopracitati documenti in assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto, ddt di trasporto o documenti fiscali) vi è **l'obbligo di consegnare ad ARPEA anche i cartellini varietali**.

Le informazioni che certificano l'utilizzo di seme certificato devono essere presenti nel fascicolo aziendale ed in fase di presentazione della domanda vi è l'obbligo di inserire i quantitativi utilizzati per specie/varietà.

Le indicazioni sono assolute dalla presenza, nei documenti fiscali, delle seguenti informazioni minime:

- specie;
- varietà;

- quantità, avendo cura di evidenziare in chiaro l'unità di misura con cui viene indicata la quantità. (misura di peso o quantità di semi);

In assenza di una delle predette informazioni (su fattura di acquisto, ddt di trasporto o documenti fiscali) vi è l'obbligo di mettere a disposizione i cartellini varietali.

Successivamente alla presentazione della domanda, su richiesta di ARPEA, il produttore, attraverso il proprio CAA di rappresentanza e/o in autonomia, è tenuto a consegnare, nelle modalità previste dall'OP, la documentazione richiesta con la tempistica fissata. Senza tale documentazione, non sarà possibile effettuare una istruttoria puntuale ed adeguata, rendendo non ammissibile il premio richiesto.

Con riguardo ai cartellini:

- a. Se nei documenti fiscali (DDT, fattura) sono presenti lotto e partita, per integrare altri dati minimi essenziali attraverso i cartellini sarà necessario allegare almeno 1 cartellino per ogni lotto e partita per poter integrare i dati che negli altri documenti non risultino presenti;
- b. Se il dato di lotto-partita è assente tra i documenti fiscali, per integrare altri dati minimi essenziali attraverso i cartellini si dovranno allegare tutti i cartellini relativamente alle unità acquistate delle varietà per le quali si debbano integrare dati mancanti;

Si ricorda che i cartellini utili ad integrare la documentazione probante sono i cartellini varietali (di certificazione), mentre che non sono atti a tal fine i semplici cartellini o le etichette del produttore (commerciali).

Inoltre, la documentazione fiscale (fatture, ddt) non deve essere antecedente al mese di settembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto e qualora i predetti documenti fiscali siano intestati ad un soggetto diverso dal richiedente all'aiuto, è necessario che quest'ultimo, secondo le modalità definite dall'Organismo Pagatore, indichi chiaramente il CUAA (codice fiscale) del soggetto che ha acquistato il prodotto, nonché la motivazione per la quale la documentazione non risulti intestata al beneficiario.

Si segnala che, alla data di pubblicazione di queste Istruzioni Operative, per l'anno campagna 2025 non trova più applicazione quanto precedentemente previsto dalla Circolare Agea n. 52656 del 01/07/2024 e ss.mm.ii. con riguardo alla presentazione, in alternativa, del Certificato di Trasferimento rilasciato dall'Ente Nazionale Risi.

La documentazione fiscale può essere integrata con documento di analoga validità probatoria.

Il documento deve rispettare le seguenti caratteristiche:

- Essere emesso dallo stesso soggetto fornitore che ha emesso la fattura originale (non sono ammissibili autodichiarazioni redatte dall'acquirente richiedente premio);

Inoltre, il documento deve tassativamente riportare:

- tutti** gli estremi di riferimento della fattura che va ad integrare;
- data, timbro e firma del soggetto fornitore;

-ad integrazione di quanto riportato in fattura deve **dettagliare**, per le sementi cedute:

- specie;
- varietà;
- n° di partita (comprensivo del lotto);
- categoria;
- quantità (kg)

Per la redazione del sopracitato documento è possibile utilizzare come orientamento il modello in allegato alle presenti istruzioni operative. (Allegato VIII Modello integrazione documento fiscale - dettaglio sementi).

È, inoltre, obbligatorio l'inserimento in fase di presentazione della domanda, attraverso il quadro **“Materiali certificati”** sull'applicativo **Demetra**, delle **informazioni** minime in esso richieste.

L'inserimento attraverso il quadro “Materiali certificati” avviene come di seguito:

- Entrare nella sezione “Materiali certificati”
Sarà visibile, nel primo riquadro l'informazione pertinente ad ogni intervento richiesto e la relativa superficie totale per intervento;
- Cliccare su “Gestione”;
- Cliccare sul pulsante “+”, per inserire i dati;

Inserire i dati relativi a:

- Intervento: scegliere, tra gli interventi proposti dal menù a tendina, quello per il quale si inseriscono i dati;
- Numero partita comprensivo di lotto: Il campo deve essere valorizzato con il numero di partita, comprensivo del lotto, come reperibile anche dal cartellino varietale/passaporto delle piante (nel caso in cui questa informazione minima obbligatoria di "numero partita comprensivo di lotto" non si trovi nella fattura/DDT); l'inserimento di tale dato è facoltativo.
- Varietà/Specie: indicare la varietà/specie;
- Semina/Propagazione : scegliere l'opzione “da etichetta”
 - Nota: l'opzione “autoprodotta” è valida solo nel caso di intervento pomodoro per l'inserimento dei dati relativi alle sole piantine autoprodotte e per completare i successivi quadri con i dati di tracciabilità delle sementi da cui provengono).
- Tipo (o Categoria): scegliere tra base, pre-base, certificata, certificata di prima/seconda riproduzione;
 - Nota: per l'intervento barbabietola da zucchero

non è possibile scegliere il tipo “pre-base”.

- Sottotipo: a seconda dell'intervento, e delle superfici coltivate, inserire il dato facendo riferimento alla tabella presente nel D.D. MASAF n. 229362 del 22 maggio 2024.
 - Nota: per ogni intervento, il sistema proporrà le opzioni di “Sottotipo” possibili, tra le quali scegliere.
- Quantità minima per ettaro: casella non modificabile che riporta il quantitativo minimo kg/ha (o numero piantine minimo/ha) per quel particolare "Sottotipo", come specificato dal Decreto Direttoriale MASAF n. 229362 del 22 maggio 2024.
- Quantitativo semente (Kg) / Piantine (N°): inserire il quantitativo semente o (numero piantine -per il pomodoro-) riferito a quel singolo numero di partita comprensivo di lotto utilizzato.
 - Nota: sotto questa voce l'applicativo suggerisce, a seconda del “Sottotipo” inserito, quale sia la quantità di kg/ (o, per il pomodoro, il numero di piantine) minima utile a raggiungere il minimo kg/ha richiesto. Il sistema fa questo suggerimento prendendo in considerazione la superficie totale di quel particolare “sottotipo” senza tener conto della presenza di più righe di dati caricati, le cui quantità in kg sommate andrebbero a coprire la quantità minima kg/ha necessaria per la superficie totale coltivata con quel sottotipo.

Saranno, una volta confermati i dati, visibili nel quadro materiali certificati, come di seguito:

- Intervento: intervento al quale si riferiscono i dati inseriti;
- Tipologia coltura: viene riportato il “sottotipo” che è stato inserito;
- Numero partita comprensivo di lotto: numero di partita, comprensivo del lotto;
- Varietà/Specie: varietà/specie come inserita precedentemente;
- Semina/Propagazione : riporta l'opzione scelta dal menù a tendina (“da etichetta” o, per le piantine di pomodoro, anche “autoprodotta”)
- Tipo (o Categoria): presenta la scelta inserita nel quadro precedente (tra base, pre-base, certificata, certificata di prima/ seconda riproduzione);
- Quantitativo semente (Kg) o Piantine (N°): riporta il dato in kg (o numero di piantine) che è stato inserito nel quadro precedente;

- Quantitativo semente (kg/Ha) (Piantini/Ha) utilizzato: il sistema procede a calcolare il rapporto kg/ha dell'intervento (dividendo i kg di sementi inseriti per la superficie a premio)
- File allegato: presenta la scritta "Allegare" e l'icona di una lente di ingrandimento, la quale consente di visualizzare i documenti caricati in precedenza. L'inserimento dell'allegato in fase di presentazione della domanda su Demetra è facoltativo.
Cliccando su Allega file si procede al caricamento della documentazione probante (fatture, ddt, documenti integrativi, cartellini). Si consiglia di inserire, nelle note, eventuale informazione utile a collegare la documentazione con i relativi quantitativi da essa supportati (per esempio il numero fattura o la varietà/tipologia di coltura a cui si riferiscono);
 - Nota: è possibile il caricamento di più documenti per riga di dati.
- Data inserimento: presenta la data in cui sono stati inseriti i dati.

IMPORTANTE:

Si rammenta l'obbligo, pena inammissibilità al premio, di trasmettere su richiesta di ARPEA, le copie digitalizzate della documentazione probante l'utilizzo di sementi certificate, la quale potrà essere richiesta, anche in originale se previsto dalla normativa, in caso di controllo.

Le informazioni minime caricate durante la compilazione del quadro "Materiali certificati" dovranno risultare coerenti con quanto presente nella documentazione probante allegata alla domanda unica e supportate da essa, pena inammissibilità al premio in caso di non raggiungimento della quantità minima di kg/ha o piantine/ha per mancata documentazione probante.

In caso di superfici per le quali non siano stati utilizzati sementi certificati e, pertanto, non siano ammissibili ai premi accoppiati per i quali l'utilizzo è richiesto, il beneficiario dovrà procedere, in fase di presentazione, al disabbinamento selezionando i relativi appezzamenti attraverso le funzionalità presenti nell'applicativo Demetra per domanda unica.

Per quanto non modificato rimane vigente il quadro di armonizzazione precedentemente adottato.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative.